

**Legge  
sull'esercizio delle professioni di fiduciario  
(LFid)**

(del 1° dicembre 2009)

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 6 marzo 2007 n. 5896 del Consiglio di Stato;
- visto il messaggio aggiuntivo 3 giugno 2008 n. 5896A del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 18 novembre 2009 n. 5896/5896A R della Commissione della legislazione,

**decreta:**

Capitolo I  
**Principio**

**Autorizzazione**

**Art. 1** <sup>1</sup>Le attività di fiduciario commercialista, fiduciario immobiliare e fiduciario finanziario svolte per conto di terzi a titolo professionale nel Cantone Ticino sono soggette ad autorizzazione.  
<sup>2</sup>L'autorizzazione può essere rilasciata solo a persone fisiche e ha carattere personale.

**Albo**

**Art. 2** <sup>1</sup>L'autorità di vigilanza dispone che le persone autorizzate ad esercitare la professione vengano iscritte in un albo di cui è data pubblicazione annuale sul Foglio ufficiale; essa può stabilire ulteriori forme di pubblicazione, riservata la legge sulla protezione dei dati personali.  
<sup>2</sup>Il fiduciario che, per un periodo di tempo determinato, intende rinunciare all'esercizio della professione, può chiedere all'autorità di vigilanza la sospensione volontaria dall'albo.  
<sup>3</sup>La sospensione non ha alcun effetto riguardo a procedimenti disciplinari pendenti o alla facoltà di applicare le relative sanzioni.  
<sup>4</sup>La decisione viene pubblicata sul Foglio ufficiale.

Capitolo II  
**Categorie di fiduciari**

**Fiduciario commercialista**

**Art. 3** È considerato fiduciario commercialista chi svolge una o più tra le seguenti attività:

- a) tenuta dei libri contabili;
- b) consulenza e rappresentanza fiscale;
- c) consulenza e rappresentanza dei creditori, dei debitori e dei terzi nell'ambito della legge sulle esecuzioni e fallimenti, incasso dei crediti e risanamento di situazioni debitorie;
- d) amministrazione di immobili e società immobiliari;
- e) costituzione, amministrazione e gestione di società a titolo fiduciario;
- f) intestazione e detenzione di partecipazioni o di altri averi a titolo fiduciario;
- g) consulenza aziendale;
- h) gestione e amministrazione di navi e di società marittime;
- i) amministrazione di patrimoni, esclusa la gestione.

**Fiduciario immobiliare**

**Art. 4** È considerato fiduciario immobiliare chi svolge una o più tra le seguenti attività:

- a) mediazione nella compravendita e permuta di fondi giusta l'art. 655 cpv. 2 del Codice civile svizzero;
- b) intermediazione nei negozi giuridici aventi per oggetto diritti immobiliari e diritti concernenti società immobiliari;
- c) locazione di stabili e appartamenti;
- d) amministrazione di immobili e di società immobiliari;
- e) consulenza e conduzione di promozioni immobiliari.

**Fiduciario finanziario**

**Art. 5** <sup>1</sup>È considerato fiduciario finanziario chi svolge una o più tra le seguenti attività:

- a) consulenza negli investimenti;
- b) gestione e amministrazione di patrimoni e di portafogli;
- c) intermediazione, amministrazione e commercio di titoli, valori e quote di proprietà;
- d) intermediazione di investimenti a termine segnatamente attraverso le borse merci;
- e) operazioni di cambio eseguite a titolo principale;
- f) intermediazione e raccolta di fondi per investimenti.

<sup>2</sup>L'autorità di vigilanza può rilasciare autorizzazioni limitate, segnatamente per le attività di brokerage e di cambio; essa disciplina i dettagli nel regolamento.

### Capitolo III Autorizzazione

#### Autorizzazione

**Art. 6** <sup>1</sup>Le persone giuridiche, le società di persone e le ditte individuali possono esercitare le attività disciplinate dalla presente legge se al loro interno opera almeno un fiduciario autorizzato; egli deve svolgere l'attività professionale nell'azienda ed avere diritto di firma iscritto nel Registro di commercio.

<sup>2</sup>Devono essere ricoperti da un fiduciario i seguenti ruoli:

- a) ditta individuale: il titolare;
- b) società in nome collettivo: tutti i soci;
- c) società in accomandita: i soci illimitatamente responsabili;
- d) società anonima: almeno un membro del Consiglio di amministrazione che abbia responsabilità di gestione o un membro della direzione;
- e) società a garanzia limitata: almeno un gerente;
- f) succursale, agenzia, rappresentanza o simile: il direttore rispettivamente il gerente o il rappresentante.

<sup>3</sup>Il titolare di un'autorizzazione può essere responsabile di una sola persona giuridica, società di persone o ditta individuale attiva nel campo fiduciario salvo eccezioni pronunciate dall'autorità di vigilanza.

<sup>4</sup>In caso di diritto di firma collettiva a due, almeno uno dei firmatari deve essere titolare dell'autorizzazione.

#### Eccezioni

**Art. 7** Non soggiacciono alla presente legge:

- a) collaboratori e persone con compiti gestionali di banche, casse di risparmio e società finanziarie, se questi istituti sono interamente soggetti alla legge federale sulle banche e le casse di risparmio, per l'attività svolta nell'ambito degli stessi istituti;
- b) collaboratori e persone con compiti gestionali di imprese soggette, quali gerenti di fondi d'investimento, alla legge federale sugli investimenti collettivi di capitale, per l'attività svolta nell'ambito della legge stessa;
- c) commercianti di valori mobiliari ai sensi della legge federale sulle borse ed il commercio di valori mobiliari, per l'attività svolta nell'ambito della legge stessa;
- d) ...<sup>1</sup>

#### Requisiti

**Art. 8** <sup>1</sup>L'autorità di vigilanza rilascia l'autorizzazione all'istante che adempie i seguenti requisiti:

- a) ha l'esercizio dei diritti civili;
- b) gode di ottima reputazione e garantisce un'attività irreprensibile;
- c) non si trova in stato d'insolvenza comprovato da attestati di carenza beni o in stato di fallimento;
- d) è in possesso di un titolo di studio riconosciuto ed ha compiuto un periodo di due anni di pratica in Svizzera nel ramo per il quale si domanda l'autorizzazione;
- e) dispone di una copertura per la responsabilità civile le cui prestazioni e modalità sono fissate dal Consiglio di Stato.

<sup>2</sup>Non gode di ottima reputazione, rispettivamente non garantisce un'attività irreprensibile, in particolare chi è stato condannato in Svizzera per reati intenzionali contrari alla dignità professionale:

- a) negli ultimi dieci anni, ad una pena pecuniaria superiore a 180 aliquote giornaliere oppure ad una pena detentiva superiore a sei mesi;

<sup>1</sup> Lett. annullata dalla sentenza 24.11.2011 del Tribunale federale - BU 2012, 203.

b) negli ultimi cinque anni, al massimo ad una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere oppure ad una pena detentiva fino a sei mesi.

<sup>3</sup>Il capoverso precedente si applica per analogia nel caso di condanne subite all'estero per reati contemplati dal diritto svizzero.

<sup>4</sup>L'autorità di vigilanza ha la facoltà di sospendere l'esame dell'istanza di rilascio dell'autorizzazione, se nei confronti del richiedente è pendente un procedimento penale per reati intenzionali contrari alla dignità professionale.

### **Richiedenti provenienti da un altro Cantone**

**Art. 9** Per richiedenti provenienti da un altro Cantone rimane riservata la Legge federale sul mercato interno (LMI).

### **Accertamento**

**Art. 10** L'autorità di vigilanza può accertare, nei casi dubbi, se una determinata attività professionale soggiace alla presente legge.

### **Titoli di studio**

**Art. 11** <sup>1</sup>Sono titoli di studio riconosciuti per l'autorizzazione di fiduciario commercialista:

- a) la licenza, il bachelor o il master in scienze economiche o commerciali o in diritto rilasciati da un'università svizzera;
- b) il diploma di economista aziendale rilasciato da una scuola universitaria professionale (SUP);
- c) i diplomi federali di esperto contabile, di esperto fiscale, di esperto fiduciario e di esperto in contabilità e controlling;
- d) l'attestato professionale in finanza e contabilità o di fiduciario.

<sup>2</sup>Sono titoli di studio riconosciuti per l'autorizzazione di fiduciario immobiliare:

- a) la licenza, il bachelor o il master in scienze economiche o commerciali o in diritto rilasciati da un'università svizzera;
- b) il diploma di economista aziendale rilasciato da una scuola universitaria professionale (SUP);
- c) il diploma federale di fiduciario immobiliare;
- d) l'attestato professionale federale di amministratore di immobili;
- e) i diplomi federali di esperto contabile, di esperto fiscale, di esperto fiduciario e di esperto in contabilità e controlling;
- f) l'attestato professionale in finanza e contabilità o di fiduciario;
- g) l'iscrizione all'albo OTIA o al registro svizzero degli ingegneri e degli architetti (REG) nella parte architettura.

<sup>3</sup>Sono titoli di studio riconosciuti per l'autorizzazione di fiduciario finanziario:

- a) la licenza, il bachelor o il master in scienze economiche o commerciali rilasciati da un'università svizzera;
- b) il diploma di economista aziendale rilasciato da una scuola universitaria professionale (SUP);
- c) il diploma federale di analista finanziario ed amministratore di patrimoni;
- d) il diploma federale d'esperto di finanza e investimenti per consulenti finanziari;
- e) il certified international investments analyst (certificato di analista in investimenti internazionali CIIA);
- f) il diploma federale in economia bancaria e financial planning (pianificazione finanziaria).

<sup>4</sup>L'autorità di vigilanza può riconoscere titoli di studio svizzeri introdotti dopo l'entrata in vigore della legge e che garantiscono un'adeguata formazione professionale.

<sup>5</sup>L'autorità di vigilanza decide il riconoscimento di titoli di studio conseguiti all'estero che adempiono gli stessi requisiti di quelli svizzeri.

<sup>6</sup>L'autorità di vigilanza può richiedere il superamento di una prova attitudinale se ritiene insufficiente in materia di diritto svizzero il percorso formativo del richiedente. Essa ne fissa le relative modalità in un regolamento.

<sup>7</sup>La prova attitudinale è sostenuta dinanzi a una commissione indipendente d'esame designata dall'autorità di vigilanza. La commissione esprime un preavviso all'attenzione dell'autorità di vigilanza, che emana la propria decisione.

### **Tasse**

**Art. 12** <sup>1</sup>L'autorità di vigilanza stabilisce la tassa per il rilascio dell'autorizzazione e la tassa annuale di esercizio; essa può prelevare una tassa anche per le altre decisioni di sua competenza.

<sup>2</sup>Le tasse possono raggiungere singolarmente l'importo massimo di fr. 1'000.--.

<sup>3</sup>Per la tassa di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di fiduciario e per quella relativa all'iscrizione all'albo cantonale dei fiduciari rimane riservata, per richiedenti provenienti da un altro Cantone, la Legge federale sul mercato interno (LMI).

## Capitolo IV Doveri del fiduciario, vigilanza e misure

### Doveri generali

**Art. 13** Il fiduciario è tenuto ai seguenti doveri:

- a) deve operare in modo coscienzioso e dimostrarsi degno della considerazione che la sua professione e la sua funzione esigono;
- b) deve osservare le direttive emanate dall'autorità di vigilanza nonché gli usi commerciali vigenti nel Cantone Ticino;
- c) deve gestire gli averi ed i valori appartenenti ai clienti in conti o depositi separati tra di loro e dai suoi personali;
- d) deve tenere le registrazioni per stabilire in ogni momento lo stato della pratica e la distinta delle sue prestazioni e deve poter restituire i valori affidatigli entro i termini pattuiti.

### Doveri particolari nella gestione patrimoniale

**Art. 14** Chi gestisce patrimoni è tenuto ai seguenti doveri:

- a) dovere di informazione: in particolare deve informare il cliente sui rischi inerenti al genere di investimento proposto.  
...<sup>2</sup>
- b) dovere di diligenza: in particolare deve garantire la miglior esecuzione possibile degli ordini del cliente;
- c) dovere di lealtà: in particolare deve evitare che il suo cliente venga lesa da conflitti di interesse;
- d) dovere di rendiconto: in particolare deve informare regolarmente il cliente sullo stato degli investimenti e dei beni in gestione.

### Doveri di informazione

**Art. 15** <sup>1</sup>Il fiduciario è tenuto a fornire all'autorità di vigilanza, in modo completo e veritiero, ogni informazione e documentazione richiesta o necessaria per la vigilanza.

<sup>2</sup>L'autorità di vigilanza, sentito l'interessato, può revocare l'autorizzazione nel caso non siano fornite le informazioni e la documentazione richiesta.

### Segreto professionale

**Art. 16** <sup>1</sup>Il fiduciario che rivela un segreto di cui ha avuto conoscenza nella sua funzione è punito dall'autorità di vigilanza con la multa fino a fr. 50'000.--.

<sup>2</sup>La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione dell'attività.

<sup>3</sup>Restano riservate le disposizioni federali e cantonali sull'obbligo di dare informazioni all'autorità oppure di testimoniare in giudizio.

### Revisione

**Art. 17** <sup>1...<sup>3</sup></sup>

<sup>2</sup>Copia del rapporto di revisione deve essere trasmesso all'autorità di vigilanza entro il 30 giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio contabile.

<sup>3</sup>Il revisore che viene a conoscenza di un'infrazione grave deve informare immediatamente l'autorità di vigilanza.

### Autorità di vigilanza

**Art. 18** <sup>1</sup>Il Consiglio di Stato, avuto riguardo di un'equa rappresentanza delle categorie professionali interessate, nomina per un periodo di 4 anni l'autorità di vigilanza, composta di 5 membri e 3 supplenti, e ne designa il presidente ed il vicepresidente; il presidente dell'autorità di vigilanza è un magistrato, oppure un ex magistrato, dell'ordine giudiziario.

<sup>2</sup>All'autorità di vigilanza compete autonomamente la sorveglianza dell'attività dei fiduciari; essa vigila sull'osservanza della legge e può compiere ispezioni.

<sup>2</sup> Frase annullata dalla sentenza 24.11.2011 del Tribunale federale - BU 2012, 203.

<sup>3</sup> Cpv. annullato dalla sentenza 24.11.2011 del Tribunale federale - BU 2012, 203.

<sup>3</sup>Nelle sue decisioni l'autorità di vigilanza non è sottoposta alle istruzioni del Consiglio di Stato; essa è indipendente da ogni autorità amministrativa.

<sup>4</sup>L'autorità di vigilanza presenta ogni anno un rapporto di gestione al Consiglio di Stato.

<sup>5</sup>Il Controllo cantonale delle finanze funge da ufficio di revisione e svolge la revisione annuale dei conti.

<sup>6</sup>I rapporti tra l'autorità di vigilanza ed il Consiglio di Stato sono disciplinati da una convenzione di risorse.

### **Organizzazione dell'autorità di vigilanza**

**Art. 19** <sup>1</sup>L'autorità di vigilanza è autonoma nella gestione delle proprie risorse finanziarie, costituite dagli introiti delle tasse e delle multe, con le quali copre le proprie spese ordinarie e straordinarie.

<sup>2</sup>Essa dispone di un segretariato permanente.

<sup>3</sup>L'autorità di vigilanza assume per il tramite del Consiglio di Stato il personale del segretariato, il cui rapporto di lavoro è disciplinato dalla legislazione applicabile al personale dello Stato.

<sup>4</sup>L'autorità di vigilanza adotta un regolamento sulla propria organizzazione e gestione; esso deve essere approvato dal Consiglio di Stato.

<sup>5</sup>L'autorità di vigilanza può far capo a periti esterni.

### **Revoca**

**Art. 20** <sup>1</sup>L'autorità di vigilanza revoca il diritto di esercitare la professione se il fiduciario non adempie più alle condizioni poste dalla legge per il rilascio dell'autorizzazione.

<sup>2</sup>Le norme concernenti il procedimento disciplinare si applicano per analogia.

<sup>3</sup>La revoca è pubblicata nel Foglio ufficiale.

<sup>4</sup>Venuto a cadere il motivo di revoca, l'autorità di vigilanza può rilasciare una nuova autorizzazione se sono adempiuti tutti gli altri requisiti.

### **Misure disciplinari**

**Art. 21** <sup>1</sup>L'autorità di vigilanza punisce le infrazioni ai doveri con le misure disciplinari seguenti:

- a) l'ammonimento;
- b) la multa sino a fr. 20'000.--;
- c) la sospensione dall'esercizio della professione per la durata minima di due mesi e massima di un anno.

<sup>2</sup>La multa e la sospensione possono essere cumulate.

<sup>3</sup>La sospensione è pubblicata nel Foglio ufficiale.

<sup>4</sup>Le spese del procedimento disciplinare e quelle derivanti da perizie possono essere addossate al fiduciario cui vengono inflitte sanzioni disciplinari.

<sup>5</sup>Se vi è il sospetto di un illecito penale gli atti sono trasmessi al Ministero pubblico.

### **Procedimento disciplinare**

**Art. 22** <sup>1</sup>Il procedimento disciplinare è avviato d'ufficio o su segnalazione. Esso è retto dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.<sup>4</sup>

<sup>2</sup>All'interessato dev'essere data la facoltà di esprimersi sulle censure a suo carico e di consultare gli atti.

<sup>3</sup>Al denunciante è trasmessa copia del dispositivo, egli non è tuttavia legittimato ad impugnare il giudizio dell'autorità di vigilanza.

### **Esercizio abusivo**

**Art. 23** <sup>1</sup>L'autorità di vigilanza punisce con la multa fino a fr. 50'000.-- chi, senza essere iscritto nell'albo delle professioni fiduciarie, esercita l'attività di fiduciario.

<sup>2</sup>Se l'autore ha agito per negligenza è punito con la multa fino a fr. 20'000.--.

<sup>3</sup>In casi gravi o di recidiva, la pena è la multa fino a fr. 200'000.--; gli atti sono trasmessi d'ufficio al Ministero pubblico.

<sup>4</sup>La decisione può essere pubblicata nel Foglio ufficiale.

<sup>5</sup>I profitti conseguiti con l'esercizio abusivo della professione sono confiscati dall'autorità competente ed incamerati dallo Stato.

### **Sospensione cautelare**

<sup>4</sup> Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 482.

**Art. 24** <sup>1</sup>Se un fiduciario è soggetto ad un procedimento penale per reati intenzionali contrari alla dignità professionale, oppure se contro di lui è pendente un procedimento per la revoca dell'autorizzazione, l'autorità di vigilanza può sospenderlo a titolo cautelare dall'esercizio della professione, in attesa della decisione definitiva.

<sup>2</sup>L'autorità di vigilanza può prendere anche altre misure provvisoriale a tutela degli interessi dei clienti.

<sup>3</sup>La sospensione è pubblicata nel Foglio ufficiale.

<sup>4</sup>Il procuratore pubblico notifica all'autorità di vigilanza, al più presto ma al massimo entro tre mesi dall'apertura dell'istruzione, l'esistenza di un procedimento penale contro un fiduciario, ad eccezione dei casi senza rilevanza per la professione.<sup>5</sup>

### Provvedimenti interdittivi

**Art. 25** <sup>1</sup>In caso di esercizio della professione senza autorizzazione, l'autorità di vigilanza ordina tutte le misure atte ad evitare abusi e segnatamente la cessazione dell'attività fiduciaria.

<sup>2</sup>È applicabile l'articolo 56 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.<sup>6</sup>

<sup>3</sup>La decisione può essere pubblicata nel Foglio ufficiale.

## Capitolo V Informazione e indagine

### Obbligo di informazione

**Art. 26** <sup>1</sup>Le autorità giudiziarie e amministrative informano l'autorità di vigilanza riguardo alle circostanze rilevanti per la concessione e la revoca dell'autorizzazione, come pure per l'avvio di un procedimento per esercizio abusivo, e le trasmettono i relativi atti; in particolare, esse comunicano le decisioni di condanna a pene privative della libertà per infrazioni di carattere penale pronunciate a carico di un fiduciario in Svizzera o all'estero.

<sup>2</sup>Gli uffici di esecuzione e fallimenti informano l'autorità di vigilanza riguardo agli attestati di carenza beni oppure ai fallimenti a carico di un fiduciario.

### Mezzi di indagine

**Art. 27**<sup>7</sup> Nei procedimenti relativi a:

- a) rilascio dell'autorizzazione;
- b) sospensione cautelare;
- c) revoca dell'autorizzazione;
- d) accertamento dell'attività;
- e) misure disciplinari;
- f) misure contravvenzionali,

l'autorità di vigilanza può avvalersi, oltre che dei mezzi di prova previsti dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013, anche delle facoltà di eseguire d'ufficio ispezioni e di chiedere agli uffici giudiziari e amministrativi e agli interessati i documenti e le informazioni necessarie.

## Capitolo VI Rimedi giuridici

### Ricorso

**Art. 28**<sup>8</sup> <sup>1</sup>Contro le decisioni dell'autorità di vigilanza è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di trenta giorni.

<sup>2</sup>Alle contravvenzioni perseguite dall'autorità di vigilanza è applicabile la legge del 20 aprile 2010 sulla procedura per le contravvenzioni.

## Capitolo VII Norme transitorie e finali

### Norma transitoria

<sup>5</sup> Cpv. modificato dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 368.

<sup>6</sup> Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 479.

<sup>7</sup> Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 482.

<sup>8</sup> Art. modificato dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 368.

**Art. 29** <sup>1</sup>Per i procedimenti pendenti all'entrata in vigore della presente legge, si applica la nuova legge soltanto se essa è più favorevole all'interessato.

<sup>2</sup>I procedimenti pendenti davanti al Consiglio di Stato o alle autorità subordinate al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono deferiti all'autorità di vigilanza.

<sup>3</sup>I fiduciari devono adeguarsi alle nuove disposizioni entro un anno dall'entrata in vigore della legge.

<sup>4</sup>Chi è stato riammesso all'esercizio dell'attività di fiduciario secondo la precedente normativa non dovrà più essere oggetto di revoca con l'entrata in vigore della presente legge solo per il fatto che non sono ancora trascorsi 10 anni dalla condanna.

#### **Abrogazione**

**Art. 30** La legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario del 18 giugno 1984 è abrogata.

#### **Entrata in vigore**

**Art. 31** <sup>1</sup>Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.<sup>9</sup>

---

Publicata nel BU **2010**, 199 e BU **2012**, 203.

---

<sup>9</sup> Entrata in vigore: 1° luglio 2012 - BU **2012**, 203.